

04071

1



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

TRIBUTI

R.G.N. 3491/2010

Cron. 4071

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO PICCININNI - Presidente - Ud. 12/01/2015  
Dott. STEFANO BIELLI - Consigliere - PU  
Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -  
Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -  
Dott. MARCO MARULLI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 3491-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

*contro*

2015

106

TORTELLI FALIERO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 328/2008 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 16/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12/01/2015 dal Consigliere Dott. MARCO  
MARULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La CTR Lazio con sentenza del 16.12.2008 ha respinto l'appello proposto dall'ufficio avverso una pregressa statuizione di primo grado e dichiarato altresì la nullità dell'atto di riassunzione sul rilievo che il giudizio d'appello, dichiarato interrotto il 19.2.2008 a seguito di comunicazione del fallimento della parte e riassunto a cura dell'ufficio con istanza di trattazione depositata il 29.7.2008, doveva considerarsi estinto per decorso del termine semestrale di riassunzione, poiché alla data dell'udienza fissata per il 2.12.2008, "al contribuente non risultava notificata alcuna istanza di riassunzione né il medesimo comunque rappresentato si era spontaneamente costituito".

La cassazione di detta sentenza è richiesta dall'erario sulla base di un solo motivo.

Non ha svolto attività difensiva il contribuente

### MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce a mente dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. la nullità processuale che affetta il pronunciamento in esame per violazione degli artt. 30, 31 e 43 D.lg. 546792 e dell'art. 24 Cost., dal momento che la CTR, statuendo nei riferiti termini, ancorché l'ufficio avesse provveduto a formalizzare istanza di riassunzione del processo in precedenza interrotto entro il termine semestrale dell'art. 43, comma 2, D.lg. 546/92, "ha ingiustificatamente addossato all'ufficio le conseguenze negative di un'omissione del compimento di un atto (la comunicazione alle parti dell'avviso di trattazione) incombente esclusivamente su di essa", posto invero che a seguito della detta istanza il presidente avrebbe dovuto provvedere a fissare l'udienza di trattazione e la segreteria avrebbe dovuto dare comunicazione di essa alle parti costituite.

2.2. Il motivo è fondato

Dal combinato disposto degli artt. 43, comma 2 (Art. 43 Ripresa del processo sospeso o interrotto: "Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione



della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente”), 30, comma 1, - che è la norma cui rinvia il comma precedente dell'art. 43 - (Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione: “Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore”) e 31, comma 1, D.lg. 546/92 (Avviso di trattazione: “La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima”) si ricava che nel caso in cui si determina uno degli eventi previsti dall'art. 40, comma 1, D.lg. 546/92 (Interruzione del processo: “Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall' albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati ai sensi dell' art. 12”) la ripresa del processo ha luogo attraverso l'attivazione di un subprocedimento che si snoda attraverso le seguenti fasi: a) la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte, salvo che non voglia vedersi produrre l'estinzione del giudizio per inattività delle parti a mente dell'art. 45, comma 1, D.lg.546/92 (Estinzione del processo per inattività delle parti: “Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”), deve, entro il termine di sei mesi dalla data della dichiarazione di interruzione del processo, provvedere a depositare presso la segreteria della Commissione Tributaria avanti alla quale pende il processo interrotto apposita istanza di trattazione indirizzata al presidente della sezione intesa alla ripresa del processo interrotto; b) il presidente di sezione, esaminata l'istanza provvede a fissare l'udienza di trattazione e nomina il relatore; c) indi la segreteria provvede a dare comunicazione dell'avviso di trattazione alle parti interessate nei modi e nelle forme previste dall'art. 43,



comma 3, D.lg. 546/92 ("La comunicazione di cui all' art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente").

Come è fatto chiaro dalle norme richiamate, in questa lineare sequenza procedimentale, che consente al processo tributario interrotto di riprendere il proprio corso, la partecipazione della parte che abbia interesse alla sua prosecuzione si esaurisce nella mera presentazione dell'istanza di trattazione e nessun'altro incumbente gli è demandato dal legislatore tributario, poiché, in particolare, alla comunicazione dell'avviso di trattazione non è tenuta la parte, ma provvede d'ufficio la segreteria del giudice tributario avanti al quale l'istanza è stata presente. In questo peculiare carattere di ufficiosità del subprocedimento di riassunzione del processo tributario interrotto è certo ravvisabile una netta distinzione rispetto all'analogo procedimento che ha luogo nel giudizio di cognizione civile, dato che in quest'ultimo, in ossequio alla sua più accentuata natura dispositiva, alla parte interessata alla sua riassunzione si richiede uno sforzo di partecipazione più intenso, poiché a mente dell'art. 303, comma primo, c.p.c. essa non solo dovrà chiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza di comparizione, ma, una volta che questi abbia provveduto, sarà tenuta pure alla notificazione del ricorso e del relativo decreto a tutte le altre parti.

E' dunque del tutto manifesto l'errore in cui <sup>e</sup> incorsa la CTR con la sentenza qui impugnata ritenendo, sul presupposto inveritiero che il processo interrotto per il fallimento della parte dovesse essere riassunto con istanza di riassunzione da notificarsi alla parte, di dover dichiarare l'estinzione del giudizio per inattività delle parti in ragione del fatto che alla data dell'udienza non era stata notificata al contribuente l'istanza di riassunzione e del fatto che questi non si era spontaneamente costituito. E si tratta a ben vedere di un errore di diritto rimarcabile sotto un triplice profilo, perché così ragionando, la CTR ha mostrato di prescindere da ogni insegnamento procedurale impartito in argomento dal legislatore tributario, ovvero dall'art. 31, comma 1, D.lg. 546/92, secondo cui compete alla segreteria dare la comunicazione alle parti



dell'udienza di trattazione, dall'art. 43 D.lg. 546/92, che disciplina compiutamente il subprocedimento da attivarsi in caso di riassunzione del processo interrotto e fin'anco dall'art. 1, comma 2, D.lg. 546, che rende applicabili le norme del codice di rito nei limiti della compatibilità dove la speciale disciplina prevista per il processo tributario non detti alcuna disposizione.

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va conseguentemente cassata con rinvio alla CTR Lazio che ai fini del necessario riesame si atterrà ex art. 384, secondo comma, c.p.c. al seguente principio di diritto: "in caso di interruzione del processo tributario, allorché, a seguito dell'istanza presentata da una delle parti per la ripresa del processo, sia stata fissata dal presidente di sezione la data di trattazione, compete alla segreteria dare comunicazione dell'avviso di trattazione alla parte colpita dall'evento".

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla CTR Lazio che provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità-

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 12.1.2015

Il Cons. est.

Dott. Marco Marulli

Il Presidente

Dott. Carlo Piccininni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL ..... 27 FEB. 2015 .....



Il Funzionario Giudiziario  
Antonella FREZZA

Il Funzionario Giudiziario  
Antonella FREZZA